

Comune di **GRISIGNANO DI ZOCCO**

Provincia di **VICENZA**

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ PER INSERIMENTO DI  
UN'ULTERIORE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
IN UN IMPIANTO AUTORIZZATO CON A.U.A.**

Art. 19 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 8 della L.R. n. 4/2016

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

**ALLEGATO A**

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROV. N. 123/202 DEL 24.10.2022**

**Ditta VIBETONBRENTA S.R.L.**

Sede legale: Via Capitello, 1 – Roncegno Terme (TN)

Sede Impianto: Via Ferramosca, 24 – Grisignano di Zocco (VI)

Grisignano di Zocco, maggio 2024

UNA SOLUZIONE IN **COMUNE**

**SUAP** SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**SUAP ASSOCIATO** Identificativo 4802

**“CIVITAS”**

Via Celotto n. 2  
36040 Grisignano di Zocco (VI)  
Tel. 0444 414019  
Fax 0444 414355  
PEC: suap.civitas@legalmail.it



**COMUNI**

Prot.: vedasi con inoltro pratica portale suap

Marca da bollo  
da € 16,00  
**Cod. Identificativo**  
**0006319395e22d54**  
**18ab215468fb1008**  
**e4f**

## PROVVEDIMENTO UNICO n. 123/22

Pratica SUAP N. **04877980286-22092022-1541**  
(da citare su tutte le comunicazioni)  
Prot. suap n. 0408455  
Invio a mezzo PEC

**VIBETONBRENTA S.R.L.**  
**VIA CAPITELLO, 1**  
**38050 RONCEGNO (TN)**

Domicilio elettronico: vibetonbrenta@lamiappec.it

### IL RESPONSABILE DEL SUAP

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dalla ditta **VIBETONBRENTA S.R.L. con sede in RONCEGNO (TN) VIA CAPITELLO, 1 P.I. 04877980286** in qualità di titolare conduttore **l'attività**, intesa a conseguire il titolo abilitativo all'esecuzione del seguente intervento a scopo produttivo:

**Voltura Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/21 del 22/06/2021 prot. n. 5523  
rilasciata dal SUAP del Comune di Grisignano di Zocco (VI)**

**DATO ATTO** che, per il tramite della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/19 è stata approvata la "Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive tra i Comuni di Grisignano di Zocco, Montegalda, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Castegnero, Montegaldella;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/19 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento del servizio dello Sportello Unico per le Attività produttive in forma associata tra i Comuni di Grisignano di Zocco, Montegalda e Grumolo delle Abbadesse denominato Civitas";

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco n. 2 del 10.01.2022, con il quale gli è stata conferita la Responsabilità dell'Area Tecnica;

**ACQUISITO** il relativo **Nulla osta**, pervenuto al prot. suap n. REP\_PROV\_VI/VI-SUPRO 0443542/18-10-2022, rilasciato dalla PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO;

**VISTO** l'art.107 del D.Lg.vo del 18 agosto 2000, n.267, in virtù del quale spetta ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, fra i quali rientra *plenu titulo* il rilascio del presente provvedimento;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale SUAP e fatti salvi e impregiudicati i diritti di eventuali terzi contro interessati

## **R I L A S C I A**

alla ditta **VIBETONBRENTA S.R.L.** con sede in RONCEGNO (TN) VIA CAPITELLO, 1 P.I. 04877980286

### **PROVVEDIMENTO UNICO n. 123/22**

per la **Voltura Autorizzazione Unica Ambientale n. 33/21 del 22/06/2021 prot. n. 5523 rilasciata dal SUAP del Comune di Grisignano di Zocco (VI)**

come da nulla osta pervenuti, **che forma parte integrante della presente autorizzazione con relative prescrizioni:**

al prot. suap n. REP\_PROV\_VI/VI-SUPRO 0443542/18-10-2022, rilasciato dalla PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO;

#### **PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI:**

VEDASI NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI/PARERE ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Si dispone che il presente provvedimento:

- sia trasmesso e notificato in via telematica alla Ditta interessata per opportuna conoscenza e ai fini dell'esercizio delle attività di controllo e all'Amministrazione comunale di Grisignano di Zocco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

Grisignano di Zocco, lì 24/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SUAP  
geom. Aberto Carretta  
(firmato digitalmente)

Il presente provvedimento è impugnabile :

- Al tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 6.12.1971 n° 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica.
- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica.



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di  
Grisignano di Zocco  
[suap.vi@cert.camcom.it](mailto:suap.vi@cert.camcom.it)

**Oggetto: Pratica n. 05236160288-16032021-1755 - SUAP 4802**  
**Ditta Padova Calcestruzzi Srl - stabilimento di Grisignano di Zocco, via Ferramosca, n. 24**  
**Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.**  
**Trasmissione provvedimento provinciale n. 154/2021 del 17/06/2021 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 356/2014 del 27/10/2014 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Si segnala che l'efficacia del provvedimento provinciale è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico e che l'esercizio di attività privo di autorizzazione, costituisce reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica  
Ing. Filippo Squarcina  
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 154/2021 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **154/2021** del **17/06/2021**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** PADOVA CALCESTRUZZI S.R.L.

**Sede legale:** Via Prima Strada, n. 35 - Padova

**Sede operativa:** Via Ferramosca, n. 24 – Grisignano di Zocco (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 12021 del 22/03/2021 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 11/14 del 11/11/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Grisignano di Zocco che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

**Dato atto** che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

**Considerata** la nota prot. n. 15771 del 14/04/2021 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e al Comune;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 16210 del 16/04/2021);

**Preso atto** che il Comune non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e pertanto viene confermato il precedente titolo abilitativo;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 24/11/2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

## ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

## INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 10/2009"

## AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica  
Ing. Filippo Squarcina  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Padova Calcestruzzi srl nello stabilimento sito in via Ferramosca 24, nel comune di Grisignano di Zocco.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato con AUA n.11/14.
- La ditta effettua attività di produzione di conglomerato cementizio per l'edilizia. Le emissioni sono convogliate ai camini nn.1/2.

### ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Grisignano di Zocco, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

#### - delle seguenti prescrizioni:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )
1/2	5	7.200	Polveri	20

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e

dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.

3. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, che si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
4. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/). I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
5. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
6. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

#### AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.

- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente Area Tecnica  
*Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale

# SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. \_\_ Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_ Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni secca \_\_\_\_\_ Portata delle emissioni normalizzata \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_ Umidità \*\* \_\_\_\_\_

*\*(da riportare solo per processi di combustione)*

*\*\* (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

2) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o

analisi \_\_\_\_\_

## Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

*Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:*

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:



- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

### TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e  
flangia filettata con foro centrale da 80 mm  
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

## ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

### CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 10/2009

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **Padova Calcestruzzi S.r.l.** (p.i.: 05236160288) per lo stabilimento sito in via Ferramosca n. 24 in Comune di **Grisignano di Zocco** (VI).

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

1) La Ditta Padova Calcestruzzi S.r.l. (p.i.: 05236160288), per lo stabilimento sito in via Ferramosca n. 24 in Comune di Grisignano di Zocco (VI), ha l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 21/2020 valida fino al 03/08/2035 compreso. La Ditta per il medesimo stabilimento è iscritta al n. 10/2009 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per le tipologie di rifiuti di ceneri di cui ai punti 13.1 (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,

2) la Ditta, con nota trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti con prot. n. 12021 del 22/03/2021, ha presentato la domanda per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento indicato in oggetto per gestire anche il recupero della tipologia di rifiuti di cui al punto 13.2 (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., senza modifiche delle quantità istantanee e annuali di rifiuti trattati e senza modifiche delle modalità operative e gestionali di detta attività,

3) viste le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 (deposito cauzionale di € 3240),

4) vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2020 come determinati dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998,

con l'occasione viene aggiornato l'allegato rifiuti dell'A.U.A., che va a sostituire integralmente il precedente.

#### ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostantive da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

#### ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:



1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	<b>13.1</b> ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale
	Codice C.E.R.	100102 100117
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	13.1.3 b - (R13-R5)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	<b>162 t</b> (in alternativa a tipologia 13.2)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	<b>2'900 t/anno</b> (in alternativa a tipologia 13.2)

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	<b>13.2</b> ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere
	Codice C.E.R.	100103
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	13.2.3 b - (R13-R5)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	<b>162 t</b> (in alternativa a tipologia 13.1)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	<b>2'900 t/anno</b> (in alternativa a tipologia 13.1)

**PRESCRIZIONI:**

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 162 tonnellate; tale quantità deve intendersi in alternativa fra le tipologie 13.1 e 13.2 come dichiarato dalla Ditta.
- 2) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R5) deve essere inferiore a 10 t/giorno.

**AVVERTENZE:**

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia il rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
  - a) ad inviare, tramite pec, copia del versamento dei diritti di iscrizione, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
  - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 7) Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
- 8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.
- 9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

**INFORMAZIONI:**

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente  
(Dott. Angelo Macchia)  
con firma digitale